DISCIPLINA PER LA NOMINA E LA DURATA DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'APICOLTURA
LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1994, N. 23

1) Premessa

Il presente documento aggiorna gli aspetti riguardanti il procedimento amministrativo relativo alla nomina dei componenti della Consulta regionale per l'apicoltura (in seguito Consulta), prevista dall'art. 5 della legge 18 aprile 1994 n° 23, già fissati con deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 4840.

Come già stabilito con la suddetta DGR, per la nomina dei componenti della Consulta, esterni all'Amministrazione pubblica, non risulta applicabile la disciplina prevista dalla legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" in quanto trattasi di nomina o designazione vincolate per disposizioni di legge e pertanto rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge.

Al fine di attribuire certezza alla data iniziale di funzionamento dell'organo, la nomina verrà disposta inoltre con apposita deliberazione della Giunta regionale.

2) Consulta regionale per l'apicoltura

La composizione della Consulta è stabilita dall'articolo 5, comma 2 della LR n. 23/1994.

In considerazione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale previsto dalla DGR 11 ottobre 2005, n. 2974 e successive modifiche e integrazioni, la composizione risulta così definita:

a) il dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura che la presiede;
b) il dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare;
c) il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
d) il responsabile del Centro Regionale per l'Apicoltura – CRA;
e) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), d) possono essere rappresentati da un dipendente non inferiore alla categoria D, appartenente alla stessa Struttura, a ciò espressamente delegato.

I componenti di cui alla lettera e) verranno nominati a seguito dell'istruttoria curata dalla Struttura regionale competente.

Ai sensi dell'art. 2 bis della LR n. 23/1994, sono forme associate:

1) le organizzazione di produttori ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2) le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari;

3) i consorzi di tutela del settore apistico.

In analogia con quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 22 luglio 1997 n.27, la Consulta regionale per l'apicoltura rimane in carica per la durata della legislatura e dovrà essere rinominata entro il centoventesimo giorno successivo all'elezione della nuova Giunta regionale.

Per quanto concerne l'incompatibilità dei designati si rimanda a quanto previsto dall'art. 10 della Legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 e dalla Legge 18 gennaio 1992 n. 16.

Ai componenti di cui alla lettera e) dell'art. 5 della LR n. 23/1994 viene corrisposta un'indennità per la partecipazione alle sedute della stessa pari ad euro 75,00, secondo quanto previsto dall'art. 187 della LR n. 12 del 1991.

Ai medesimi componenti è altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione del Veneto con qualifica dirigenziale.

3. Termini del procedimento amministrativo.

La Struttura regionale responsabile del procedimento amministrativo volto all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di nomina della Consulta è la Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (di seguito Direzione), in quanto competente in materia di apicoltura, ai sensi della DGR n. 2974/2005.

La suddetta Direzione avvia pertanto una fase ricognitiva finalizzata ad individuare le forme associate del settore apistico con sede legale sul territorio della Regione.

La medesima Direzione invia alle forme associate così individuate una richiesta finalizzata ad acquisire gli elementi informativi utili per la determinazione della rappresentatività delle stesse e la designazione nominativa dei relativi rappresentanti.

Gli elementi da richiedere sono i seguenti:

a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante relativamente al numero di soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno di riferimento, suddivisi per Provincia;

b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante relativamente al numero di soci residenti in Comuni dichiarati montani ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – DGR 13/11/2007 n. 3560, "Zone montane", per l'anno di riferimento;

c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante relativamente al numero di alveari regolarmente denunciati dai soci alle ASL di competenza per l'anno di riferimento, suddivisi per Provincia;

d. copia aggiornata, all'anno di riferimento, dello Statuto;

e. proposta di candidatura indicante i dati anagrafici, la residenza del designato, il titolo di studio e la professione o l'occupazione abituale del designato;

f. curriculum del designato comprovante la specifica competenza nel settore nonché l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperta attualmente o nei dieci anni precedenti;

g. copia della deliberazione del competente organo statutario della forma associata con cui è stata approvata la designazione;

h. dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incaricato sottoscritta dal designato;

i. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del designato di non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

j. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del designato di non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10, della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 e successive modifiche e integrazioni;

Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà vengono rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

I termini entro cui la Direzione dovrà effettuare l'invio delle richiesta in parola è fissato in giorni trenta dalla data di approvazione del presente provvedimento, in prima applicazione, e a regime entro 30 (trenta) giorni dalla nomina della nuova Giunta regionale.

Entro lo stesso termine la medesima Direzione approva la modulistica necessaria.

Nella richiesta dovrà in ogni caso essere indicato il responsabile e i termini del procedimento, nonché i tempi entro cui le forme associate dovranno inviare la documentazione.

Tale termine, perentorio, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Per il rispetto dei termini, nel caso di comunicazioni tramite posta, la documentazione richiesta dovrà essere trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento e farà fede la data del timbro postale.

La documentazione sopraccitata è considerata essenziale ai fini dell'istruttoria.

La Direzione, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della documentazione sopra citata, provvede alla verifica e al controllo dei dati trasmessi dalle forme associate, compilando la graduatoria per l'individuazione delle quattro forme associate più rappresentative a livello regionale, di cui all'art. 5 della LR n. 23/1994, sulla base dell'attribuzione di un punteggio complessivo che tiene conto del numero dei soci, del numero degli alveari detenuti, del numero di soci residenti in montagna.

I criteri con cui vengono assegnati i punteggi sono i seguenti:

a. 1 punto per ogni socio;

b. 1 punto per ogni alveare detenuto dai soci;

c. 0,25 punti per ogni socio residente in Comuni dichiarati montani ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – DGR 13/11/2007 n. 3560, "Zone montane".

I punteggi risultano cumulabili.

Sulla base dell'istruttoria eseguita, la Direzione propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento di nomina della Consulta.

La Struttura regionale competente provvede alla notifica della nomina entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del provvedimento, convocando contestualmente la Consulta entro il sessantesimo giorno dalla stessa data.